REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 6 luglio 2022 n.10

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 8-bis della Legge 27 dicembre 2006 n.143 come introdotto dall'articolo 3 del Decreto Delegato 14 dicembre 2021 n. 200;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 13 giugno 2022;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMISSARIO DI CONTROLLO DELL'ENTE DI STATO DEI GIOCHI PER LE ATTIVITÀ DI GIOCO DI CUI ALLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N. 67 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1
(Disciplina)

1. In applicazione dell'articolo 8-bis della Legge 27 dicembre 2006 n.143, introdotto dall'articolo 3 del Decreto Delegato 14 dicembre 2021 n. 200 è disciplinata la figura del Commissario di Controllo dell'Ente di Stato dei Giochi per le attività di gioco disciplinate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche.

Art. 2
(Finalità)

1. Il Commissario di Controllo, in possesso di idonei requisiti di professionalità, è incaricato dall'Ente di Stato dei Giochi (di seguito brevemente ESG) di svolgere un programma di vigilanza sulle attività di gioco disciplinate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche, sia con riguardo alle attività di gioco esercitate in forma occasionale che con riguardo a quelle esercitate in forma stabile.

Art. 3
(Codice di Condotta)

1. Il Commissario di Controllo è soggetto agli obblighi e divieti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 5 settembre 2014 n. 141.
2. Il Commissario di Controllo si obbliga al rispetto di quanto previsto dalla summenzionata normativa, la cui violazione determina la risoluzione di diritto dell'incarico.

Art. 4
(Requisiti)

1. Il Commissario di Controllo è scelto tra persone di indiscussa integrità e deve essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione:
a) laurea magistrale in informatica e/o diploma di laurea triennale in informatica e/o diploma di perito informatico e/o esperienza professionale in ambito informatico da almeno 5 anni;
b) conoscenza della lingua inglese in ambito tecnico;
c) disponibilità a lavorare anche in orari festivi e notturni;
d) codice operatore economico.

Art. 5
(Funzioni)

1. Il Commissario di Controllo si impegna ad attuare un programma di controllo sulle attività di gioco disciplinate dalla Legge n.67/2000 e successive modifiche. Il programma di controllo si deve sviluppare in ottemperanza alle linee guida definite dal Consiglio Direttivo dell'Ente di Stato dei Giochi; in esecuzione di tale attività il Commissario di Controllo riferisce direttamente al Consiglio Direttivo dell'Ente di Stato dei Giochi e fornisce relazioni periodiche contenenti la sintesi della propria attività.
2. Nello specifico, al Commissario di Controllo è fatto obbligo di:
a) monitorare con cadenza semestrale le attività di gioco in forma occasionale che si svolgono presso i locali pubblici del territorio sammarinese e/o in qualsiasi altro luogo le stesse siano organizzate;
b) monitorare con cadenza almeno settimanale le attività di gioco in forma stabile che si svolgono presso i concessionari di gioco (o da remoto tramite accesso ai registri di incasso), con verifiche a campione delle macchine da gioco e dei giochi da tavolo;
c) presenziare allo svolgimento dei tornei autorizzati dall'ESG per verificare la correttezza delle disposizioni in merito ai giochi basati su carte e similari e al gioco del poker in forma temporanea;
d) raccogliere ed elaborare mensilmente i dati delle attività di gioco che si svolgono presso i concessionari di gioco;
e) raccogliere ed elaborare i dati per le relazioni semestrali da inviare alla III Commissione Consiliare Permanente;
f) rendersi disponibile per sopralluoghi in base ad eventuali richieste da parte delle forze dell'ordine per il contrasto alle attività illegali di gioco;
g) svolgere qualsivoglia attività di controllo e valutazione su disposizione specifica del Consiglio Direttivo dell'Ente di Stato dei Giochi;
h) trasmettere all'ESG i report periodici oggetto dell'attività, con cadenza trimestrale, circa lo stato delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
i) partecipare ai corsi di formazione; quando i corsi sono stabiliti dall'ESG eventuali spese di partecipazione sono a carico dell'Ente.

Art. 6
(Software e/o strumenti elettronici)

1. Nel caso in cui per svolgere le attività indicate all'articolo 5 il Commissario di Controllo debba creare, sviluppare o implementare software e/o strumenti informatici, previa comunicazione all'ESG, gli stessi resteranno di proprietà esclusiva dell'ESG senza che il Commissario possa rivendicarne in alcun modo la proprietà intellettuale o materiale.

Art. 7
(Obbligo di riservatezza)

1. Ai sensi della Legge n. 171/2018, il Commissario di Controllo si impegna a trattare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e che gli vengano affidati nell'espletamento dell'incarico, esclusivamente per le finalità per le quali vengono allo stesso comunicati ed ai fini dell'esecuzione delle prestazioni commissionate.
2. Il Commissario di Controllo si obbliga, altresì, a mantenere nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi la riservatezza di quelle informazioni e dati che otterrà dall'ESG e dagli uffici e servizi dell'Amministrazione sammarinese per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione dell'incarico e che non fossero precedentemente già note o di pubblico dominio nonché a mantenere la riservatezza di quelle informazioni che vengano definite confidenziali all'atto della loro trasmissione da parte dell'ESG e che non fossero precedentemente già note o di pubblico dominio.
3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo perdurano anche successivamente alla cessazione del rapporto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 luglio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina - Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini